



# COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 48

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026**

**Adunanza di Prima convocazione**

**L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30**

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'ordinamento delle autonomie locali, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente/Assente
Locatelli Alessandra	Presente
Vigano' Osvaldo	Presente
Arrigo Paola	Presente
Maggioni Iride	Presente
Rota Andrea	Presente
Ravasio Manuel	Presente
Vigano' Mistica	Presente
Nava Elena	Presente
Colombi Manzi Giuseppina	Presente
Filippazzo Irene	Assente
Tironi Romina	Assente
Burini Roberto	Presente
Locatelli Angelica	Assente

**Totale presenti n. 10 e assenti n. 3.**

**Partecipa il Segretario Comunale Paradiso Filippo, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.**

**Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Locatelli Alessandra - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .**

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.12.2025**

### **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026**

Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 9 dell'Ordine del giorno.

Risultano presenti n. 10 Consiglieri comunali.

Il Sindaco illustra.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione, ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026**

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis, 1° comma del D. Lgs. 267/00;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale;

**RICHIAMATO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione n. 46 del 12.12.2025 dell'Area 2 – Finanziaria che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267

L'assessore al bilancio, tributi, commercio, cultura e tradizioni Ravasio Silvano

**PREMESSO** che a decorrere dall'anno 2020 con la Legge n. 160/2019

➤ è stata abolita l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

➤ è stata istituita la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019.

**VISTE** le disposizioni inerenti le aliquote da applicare alle diverse tipologie di immobili ed i vincoli che l'Ente deve rispettare nella determinazione delle aliquote;

**RICHIAMATO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 30.05.2020, applicato a partire dal 1° gennaio 2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 18.12.2024, di approvazione delle aliquote IMU anno 2025;

**CONSIDERATO** di confermare le aliquote approvate per l'anno 2025 anche per l'anno 2026, come di seguito riportato:

➤ ALIQUOTA 6 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare, appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilata ad abitazione principale ai sensi del Regolamento Comunale);

• DETRAZIONI Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

➤ ALIQUOTA 10 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

➤ ALIQUOTA 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;

Gli immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice – beni merce – a partire dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU, finché permane tale destinazione e non risultino locati, permane l'obbligo di presentazione di dichiarazione IMU;

**DATO ATTO** che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, stabilito dall'art. 151 del TUEL, è il 31 dicembre di ogni anno;

**RICHIAMATO** quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., ove è stabilito che le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano trasmesse entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**RICHIAMATA** la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022, che prevede che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui al comma 756 e 757 dell'articolo 1, della Legge 160/2019, in mancanza di una deliberazione approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro il termine indicato nel paragrafo precedente, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della Legge 160/2019;

**RICHIAMATI** inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, integrativo del decreto del 6 settembre 2024;

**EVIDENZIATO** che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**VISTI:**

- il D.lgs. 15.12.1997, nr. 446 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento generale delle entrate e statuto del contribuente;

#### **PROPONE**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare per l'anno 2026 quanto determinato per l'anno 2025 e qui riepilogato:

➤ ALIQUOTA 6 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare, appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilata ad abitazione principale ai sensi del Regolamento Comunale);

- DETRAZIONI Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616;

- ALIQUOTA 10 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
- ALIQUOTA 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;

Gli immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice – beni merce – a partire dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU, finché permane tale destinazione e non risultino locati, permane l'obbligo di presentazione di dichiarazione IMU;

3. Di approvare il Prospetto delle aliquote redatto con l'applicativo del MEF e allegato alla presente proposta, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026;
4. Di dare atto che le aliquote così come approvate hanno vigenza dal 1° gennaio 2026 e che la presente deliberazione sarà trasmessa entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dal comma 767 della L. 160/2019 e ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 nr. 211, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione;
5. Di trasmettere altresì il Prospetto delle aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Locatelli Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paradiso Filippo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art.124 del Testo unico Enti Locali n.267/2000).

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%

### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

### Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.